

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Torre Annunziata

14 DIC 2021

PROTOCOLLO N.

680.I



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

Ai Sostituti Procuratori
Ai Vice Procuratori Onorari
Sede

e per conoscenza

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
Napoli

Al Presidente del Tribunale
Torre Annunziata

Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

Al Presidente della Camera Penale
Torre Annunziata

Al Dirigente Amministrativo
Sede

Oggetto: Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40/L alla G.U. 29.11.2021 n. 284, recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali*". Modifiche al codice di procedura penale.

Si evidenzia, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, che nel supplemento ordinario n. 40/L alla G.U. 29.11.2021 n. 284, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali*", che entra in vigore in data odierna.

Nel rinviare al testo della novella, si segnalano le seguenti disposizioni del suddetto decreto legislativo che modificano alcune norme del codice di procedura penale.

L'art. 4 del D.Lgs. 188/2021 ha apportato le seguenti modifiche al codice di procedura penale:

a) dopo l'art. 115, ha inserito l'articolo 115-bis:

Articolo 115-bis (*Garanzia della presunzione di innocenza*).

1. *Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.*
2. *Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.*
3. *In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.*
4. *Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.;*

b) ha modificato l'art. 314 comma 1 (in neretto le modifiche apportate)

Art. 314. (*Presupposti e modalità della decisione*).

1. *Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. **L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.***
2. *Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.*
3. *Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.*
4. *Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.*
5. *Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.*

c) ha modificato l'art. 329, comma 2, (in neretto le modifiche apportate)

Art. 329. (*Obbligo del segreto*).

1. *Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.*

2. Quando è **strettamente** necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

d) ha aggiunto all'art. 474, dopo il comma 1, il comma 1-bis (in neretto le modifiche apportate)

Art. 474. (Assistenza dell'imputato all'udienza)

1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Inoltre l'art. 2 del D.Lgs. 188/2021, rubricato *Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale*, al comma 1 prevede, con carattere di generalità, che: *È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*

Avuto riguardo alla riunione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli con i Procuratori della Repubblica del distretto tenutasi in data 13 dicembre 2021 sulla tematica di cui all'oggetto e a quanto emerso in quella sede, con riserva di procedere, in prosieguo, ad una più meditata e compiuta disamina della nuova disciplina normativa, è possibile sin d'ora formulare le seguenti prime indicazioni, alle quali i magistrati in indirizzo sono invitati a conformarsi.

La novella vieta alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato o l'imputato sino a che la colpevolezza dello stesso non sia stata accertata con una sentenza o un decreto penale di condanna irrevocabile.

La violazione di tale divieto comporta, oltre alle eventuali sanzioni penali e disciplinari, il diritto dell'interessato alla rettifica della dichiarazione resa, con la stessa pubblicità di quest'ultima.

Coerentemente, il Legislatore ha previsto che:

- nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, questi non può essere indicato come colpevole sino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza o con un decreto penale di condanna irrevocabile;

- la previsione su indicata non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato;

- nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria (pubblico ministero e giudice) limita i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento;

- nel caso di violazione delle disposizioni su indicate, l'interessato può richiedere al giudice che procede la correzione del provvedimento.

Quanto al campo di applicazione dell'art. 115-bis c.p.p., pur nella non chiarezza del testo normativo (suscitando qualche perplessità, sotto il profilo giuridico, l'espressione "*atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato*"), si ritiene che, conformemente alle indicazioni fornite dal CSM con la delibera del 3.11.2021, recante il parere allo schema del decreto legislativo 188/2021, con riferimento agli atti e ai provvedimenti del pubblico ministero, ferma restando la necessità di continenza lessicale di seguito richiamata, le disposizioni di cui all'art. 115-bis, comma 1, prima parte, c.p.p.:

- non si applichino alle memorie ex art. 482, comma 1, ultima parte, c.p.p. depositate dal pubblico ministero a sostegno delle conclusioni formulate oralmente in udienza, agli atti di impugnazione delle sentenze nonché alla richiesta di rinvio a giudizio, alla richiesta di giudizio immediato, alla richiesta di decreto penale di condanna e al decreto che dispone il giudizio direttissimo, qualora corredati di motivazione, in quanto tali ultimi atti postulano una richiesta di affermazione di responsabilità dell'imputato (argomento ex art. 125 disp. att. c.p.p.), trattandosi di "*atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza ... dell'imputato*";
- si applichino, senz'altro, agli atti finalizzati alla ricerca di elementi di prova, quali i decreti d'ispezione, i decreti di perquisizione, i decreti di sequestro probatorio, le convalide delle perquisizioni e dei sequestri probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, i decreti di esibizione, le richieste di incidente probatorio, le richieste d'intercettazione e i decreti di intercettazione d'urgenza, nonché alle richieste di sequestro preventivo, ai relativi decreti d'urgenza e alle richieste di convalida dei sequestri preventivi d'urgenza d'iniziativa della polizia giudiziaria, che postulano indizi di reato e non necessariamente indizi di colpevolezza, ed altresì alle richieste di convalida dell'arresto e del fermo di iniziativa della polizia giudiziaria.

Quanto alle richieste di applicazione di misure cautelari, la cui formulazione postula, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti si procede, se, da un lato, le stesse dovrebbero essere comprese tra gli "*atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini*", per i quali vale l'eccezione contenuta nell'art. 115-bis, comma 1, seconda parte, c.p.p., giacché, diversamente opinando, tale previsione normativa sarebbe *inutiliter data*, non comprendendosi altrimenti quali siano gli atti del pubblico ministero ricompresi in tale locuzione, dall'altro lato, per le medesime valgono senz'altro, conformemente alle indicazioni fornite dal CSM con la delibera del 3.11.2021, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 115-bis c.p.p. relative alla necessità di continenza lessicale, rientrando tali richieste "*Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza*" adottati dalla "*autorità giudiziaria*".

Quanto al contenuto e alle modalità di redazione degli atti ai quali fa riferimento l'art. 115-bis, comma 2, c.p.p., coerentemente con le indicazioni fornite dal CSM con la delibera del 3.11.2021, recante il parere allo schema del decreto legislativo 188/2021, il pubblico ministero, nel redigere gli atti, dovrebbe "*...coniugare la rigorosa analisi degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle proprie richieste e decisioni, con la ricerca di scelte lessicali idonee a preservare l'atto da censure dovute alla violazione della presunzione d'innocenza, liberando eventualmente il provvedimento da elementi ad esso ultranei e concentrando lo sforzo argomentativo esclusivamente sui presupposti dell'atto e sulle ragioni di fatto e di diritto che ne giustificano l'adozione*", evitando, pertanto, in ogni caso, il ricorso ad espressioni che possano evocare situazioni di fatto già definitivamente accertate e utilizzando locuzioni che valorizzino, da un lato, il profilo della gravità indiziaria, ove richiesto, e, dall'altro, la provvisorietà e la fluidità degli elementi indiziari raccolti.

Quanto alla modifica dell'art. 329, comma 2, c.p.p., attraverso l'inserimento dell'avverbio *strettamente*, si richiama in questa sede il parere formulato dal CSM nella delibera del 3.11.2021: "*La disposizione in commento, nell'aggiungere l'avverbio "strettamente" al prologo del secondo comma dell'art. 329 c.p.p., richiama il Pubblico Ministero, nel compiere la valutazione circa*

l'opportunità di pubblicare singoli atti o parti di essi per finalità di prosecuzione delle indagini, ad un uso più responsabile e attento dello strumento in questione, consentendolo solo quando ciò sia "strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini". L'aggiunta dell'avverbio appare coerente con l'impianto delle modifiche disposte con il disegno di legge in commento. Si tenga conto, al riguardo, come, la pubblicazione disposta in deroga al segreto investigativo, potrebbe concernere atti aventi un contenuto fortemente allusivo alla responsabilità dell'indagato in quanto interni ad una indagine ancora in corso e dunque potenzialmente idonei a fornire di questi un'immagine in contrasto con la presunzione di innocenza".

Si pubblichino sul sito web della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 14 dicembre 2021

*Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragiasso*

